

Delibera n.15 del 30 marzo 2017

Esecuzione immediata

COMUNE DI NAPOLI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2017, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze. (allegati: n.1 emendamenti, parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G.C. n. 144 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di marzo, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

	SINDACO				
	de MAGISTRIS LUIGI	Assente			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LEBRO DAVID	P
2)	ARIENZO FEDERICO	P	22)	MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MENNA LUCIA FRANCESCA	P
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24)	MIRRA MANUELA	P
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MORETTO VINCENZO	P
6)	CANIGLIA MARIA	P	26)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	NONNO MARCO	P
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	30)	QUAGLIETTA ALESSIA	P
11)	COPPETO MARIO	P	31)	RINALDI PIETRO	P
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA	P
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	P
17)	GAUDINI MARCO	P	37)	ULLETO ANNA	Assente
18)	GUANGI SALVATORE	P	38)	VALENTE VALERIA	Assente
19)	LANGELLA CIRO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in proseguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida

Risulta presente in aula il dirigente del Servizio Fiscalità Locale e Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) Dott.^{ssa} M.R.Bencivenga per l'attività di supporto tecnico a riscontro della nota d'invito p.g. n.242695 del 28.03.2017.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.144 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2017, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il provvedimento è stato inviato alle Commissioni: al Bilancio e Finanza; alla Trasparenza; a tutte le Municipalità ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

La Commissione ha proposto un approfondimento in Aula e rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente Fucito, poichè l'Assessore Palma aveva già illustrato tutte le delibere collegate al Bilancio precedentemente, comunica che sono stati presentati n.14 emendamenti.

Il Consigliere Santoro interviene sull'o.d.l. in quanto ritiene opportuno ultimare le delibere propedeutiche e rinviare la delibera di G.C.n.132 nella seduta del giorno dopo.

Il Consigliere Rinaldi propone di valutare la sospensione dei lavori appena sarà completato l'esame di tutte le delibere propedeutiche al Bilancio.

Il Consigliere Moretto chiarisce che in Conferenza dei capigruppo già era stato deciso di trattare la delibera di G.C. n.132 nella seduta del 31 marzo.

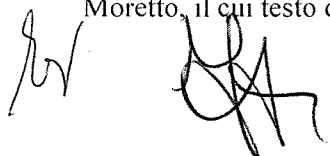
Si allontana il Presidente Fucito ed assume la presidenza il Vice Presidente Frezza. (presenti 35)

Il Vice Presidente Frezza pone in discussione gli emendamenti dal n.1 al n.7 a firma del Consigliere Moretto, con il parere contrario dell'Amministrazione li pone in votazione e vengono respinti a maggioranza.

Il Vice Presidente Frezza pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.8 a firma del Consigliere Moretto.

L'Assessore Palma esprime parere favorevole.

Il Presidente Fucito, pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il n.8 a firma del Consigliere Moretto, il cui testo di seguito si riporta:



Emendamento n.1

Alla Delibera di Giunta Comunale n.144, ala DELIBERA, alla pagina 5, al comma 1, al punto g), sostituire le parole "20%" con: "25%".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 1)**

Il Vice Presidente Frezza pone in discussione gli emendamenti dal n.9 al n.14 a firma del Consigliere Moretto, con il parere contrario dell'Amministrazione li pone in votazione e vengono respinti a maggioranza.

Entra in aula il Presidente Fucito e Si allontanano il Sindaco Luigi de Magistris ed i consiglieri: Ulleto e Carfagna. (presenti 33)

Il Vice Presidente Frezza pone in votazione la proposta di G.C. n.144 del 23.3.2017, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza **in aula di n. 33 Consiglieri** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 144 del 23.3.2017 avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2017, nonchè della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con n.1 emendamento precedentemente approvato, sul quale è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente, che di seguito si riporta:

Emendamento n.1 alla pagina 5, al comma 1, al punto g), sostituire le parole "20%" con: "25%" _

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera prima approvata: in base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testè adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n.1 emendamento;
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti
- delibera di G.C. n.144 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio, composta da n.11 pagine progressivamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente
Dot.ssa D. Barbati



Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Fucito


[Signature of Alessandro Fucito]

Il Vice Segretario Generale
Dr. Francesco Maida

[Signature of Dr. Francesco Maida]

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Fulvio Frezza

[Signature of Fulvio Frezza]



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 17 APR. 2017
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile
[Signature]

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 259351 del 31/3/2017 a:

Am. Pelone Dott. Grimaldi Dott. De Benedetti
Dott. Seale

[Signature]

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma:

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 15 del 30/3/2017

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da complessivi fogli n. 14 progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 15 DEL 30/3/2012



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Roberto Giamberini
(Allegato n. 1)

Napoli, 29 Marzo 2017

EMENDAMENTO N. 8
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 144 del 23/03/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 144**, alla DELIBERA, alla pagina 5, al comma 1, al punto g), sostituire:

- 20% con 25%

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

FDI

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27/03/2017

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 144 del 23/03/2017 – Proposta al Consiglio di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), da applicarsi per l'anno 2017, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 14:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

- riscontrato l'art.1, della Legge 147/2013 in cui:

- a) al comma 639 si dispone l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) al comma 640 si dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- c) al comma 677 si dispone che l'Ente può determinare l'aliquota IMU rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore all'aliquota massima fissata per l'IMU pari al 10,60 per mille.

- visto il parere di regolarità tecnica del dirigente del Servizio proponente espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di "favorevole";

- visto il parere di regolarità contabile del Ragioniere generale espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di "favorevole";

- lette le osservazioni del Segretario generale;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito, entro la data fissata, da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, nonché le aliquote e le tariffe, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge 214/2011 in cui, nell'individuare le fattispecie nelle quali il tributo non trova applicazione, stabilisce che l'IMU non si applica:

a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari;

b) ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizioni che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;

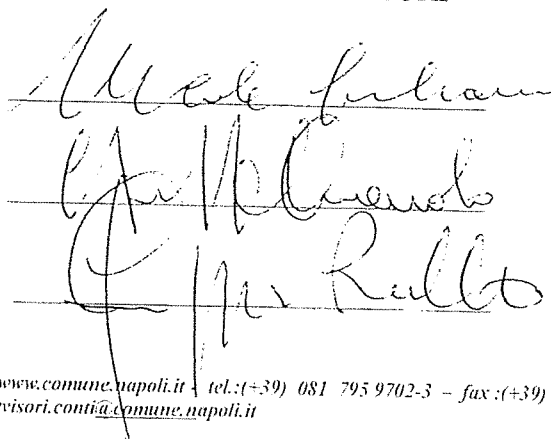
TENUTO CONTO

del contenuto della Proposta così come articolato nei suoi 14 punti che la compongono, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere "favorevole" all'approvazione della Deliberazione, di G.C. n. 144 del 23 marzo 2017, di proposta al Consiglio.

Si raccomanda che la presente Deliberazione deve essere pubblicata sul sito web del Comune e inviata al MEF, Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della medesima deliberazione.

Napoli, lì 27/03/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI



ORIGINAL

Assessorato al Bilancio e Finanza
 Direzione Servizi Finanziari
 Servizio Fiscalità Locale
 Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI)

8 MAR. 2017
 11/150

Proposta di delibera prot. n° 8 del 08/03/2017

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 144

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2017, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il giorno 23-03-2017, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Ciro BORRIELLO

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Roberta GAETA

P

Salvatore PALMA

Annamaria PALMIERI

Enrico PANINI

Carmine PISCOPO

Daniela VILLANI

ASSENTE

P

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – della legge n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017;

Che, ai sensi dell'articolo 13 – comma 6 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale;

Che il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura del 7,6 per mille;

Che il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per mille;

Che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;

Che il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

Che, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che il medesimo comma 10 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Che, a mente del medesimo comma 10, il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Che in virtù del medesimo comma 10 la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

Preso atto che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n° 147, l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle pertinenze delle medesime;

Che, ai sensi del medesimo comma 2, il Comune può considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

IL SEGRETARIO GENERALE

5

Che, ai sensi del medesimo comma 2, l'IMU non si applica: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Che, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n° 208 (legge di stabilità per il 2016), a decorrere dall'anno 2016, per le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), la base imponibile è ridotta del 50%;

Considerato che nel Comune di Napoli permangono gravi tensioni abitative, che richiedono interventi volti ad incentivare le locazioni, a titolo di abitazione principale, degli alloggi, in particolare quelle a favore delle giovani coppie;

Che ai sensi l'articolo 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 1998 n° 431, e sue successive integrazioni e modificazioni, possono essere stipulati contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo;

Preso atto che, in data 19 maggio 2015, è stato sottoscritto tra le associazioni della proprietà edilizia (A.P.E. Napoli, A.S.P.P.I., A.P.P.C. e U.P.P.I.) e le associazioni sindacali dei conduttori (S.U.N.I.A. – Federazione Provinciale di Napoli, S.I.C.E.T. – Provincia di Napoli, U.N.I.A.T. – Federazione della Provincia di Napoli e ASSOCASA) l'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli, finalizzato alla determinazione di contratti di locazione agevolati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n° 431;

Che il medesimo articolo 2 – comma 4 – della citata legge n° 431/1998 consentiva ai comuni, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente;

Che, ai sensi della citata legge n° 208/2015, l'imposta dovuta dagli immobili concessi in locazione ai sensi della citata legge n° 431/1998, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

Considerato che anche il comma 7 del citato articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, riconosce ai comuni, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), la facoltà di stabilire che un'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili;

Che il comma 9 del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, prevede espressamente la possibilità, per i comuni, di deliberare, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), un'aliquota ridotta per gli immobili locati;

IL SEGRETARIO GENERALE

h

Considerati, altresì, gli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale con il Protocollo di Intesa "Città dei Giovani in Formazione", sottoscritto con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", finalizzati, tra l'altro, ad incentivare la locazione di alloggi alla popolazione studentesca;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della politica della casa perseguita dall'Ente, incentivare la stipula di contratti di locazione conformi ai contratti-tipo definiti dall'Accordo Territoriale innanzi detto, ed in particolare quelli a favore di giovani coppie;

Ritenuto, pertanto, opportuno deliberare, per l'anno d'imposta in oggetto, un'aliquota dell'Imposta Municipale propria (IMU) agevolata, per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dall'Accordo medesimo (ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo), intervenuto tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni sindacali dei conduttori, un'aliquota ancora più favorevole per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" alle condizioni stabilite dal citato Accordo, e un'aliquota agevolata per gli immobili concessi in locazione transitoria e ad uso abitativo a studenti universitari alle condizioni stabilite dal citato Accordo;

Visto che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2014 n° 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n° 164, il Comune può deliberare un'aliquota ridotta dell'IMU propria per gli immobili dati in locazione e per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono la riduzione del canone di locazione;

Ritenuto opportuno, per le stesse motivazioni di cui sopra, deliberare un'aliquota ridotta per le fattispecie indicate al precedente capoverso;

Considerato che la grave crisi economica che ha investito il Paese negli ultimi anni ha particolarmente inciso in modo negativo sulle attività commerciali, e che, pertanto, necessita adottare ogni legittima strategia incentivante le predette attività;

Ritenuto, pertanto, opportuno deliberare un'aliquota ridotta per gli immobili di categoria C1 dati in locazione e per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono la riduzione del canone di locazione;

Considerato che, il comma 380 – lettera a) – dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), abroga il comma 11 dell'articolo 13 del citato decreto n° 201/2011, con il quale era riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze;

Che, la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

Che, la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 10,6 per mille l'aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che le notorie difficoltà finanziarie – che hanno indotto l'Ente ad accedere alle procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n° 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213/2012 – in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, deliberare, per il 2017, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

Visto che il gettito previsto nel 2017 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2017;

Letto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

IL SEGRETARIO GENERALE

7

W

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n° 228 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

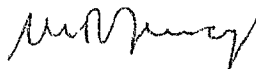
Vista la legge 27 dicembre 2013 n° 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente

(dott.ssa M. R. Bencivenga)

CON VOTI UNANIMI



DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intenesi integralmente trascritto:

1) **Determinare**, per l'anno di imposta 2017, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU):

- a) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
- b) Aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 o A9, del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
- c) Aliquota dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
- d) Aliquota del 6,6 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
- e) Aliquota dell'8 per mille per gli immobili locati in via transitoria e ad uso abitativo a studenti universitari con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, nell'ambito degli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale con il Protocollo di Intesa "Città dei Giovani in Formazione", sottoscritta con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- f) Aliquota dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 15%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra;
- g) Aliquota dell'8 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 locati per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 20%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra;

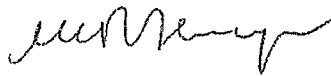
IL SEGRETARIO COMUNALE

- h) Aliquota del 3 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; resta, inoltre, confermata, l'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;
- 2) **Determinare** in € 200,00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 3) **Prendere atto** che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 4) **Prendere atto** che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché alle pertinenze delle stesse;
- 5) **Prendere atto**, altresì, che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) **Stabilire** che, in virtù all'articolo 13 – comma 2 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214 e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta municipale propria (IMU) non si applica:
- a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari;
 - b) ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 7) **Precisare** che alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune

di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tale riduzione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato;

- 8) **Precisare** che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 7, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;
- 9) **Precisare** che per gli immobili locati di cui alle lettere c), d) ed e) del punto 1 della parte dispositiva l'imposta è ridotta al 75%;
- 10) **Subordinare** il riconoscimento delle aliquote agevolate di cui alle lettere c), d) ed e) del punto 1 della parte dispositiva, alla certificazione, da parte di una delle Associazioni sottoscrittrici l'Accordo Territoriale del 19 maggio 2015 ovvero successivamente aderenti al medesimo, della conformità del contratto con il citato Accordo;
- 11) **Subordinare** il riconoscimento delle aliquote agevolate di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del punto 1 della parte dispositiva alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Fiscalità Locale / Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI)), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante i requisiti richiesti;
- 12) **Precisare** che per "giovane coppia" si intendono:
- coniugi che, al 31 dicembre 2016, non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° gennaio 2013,
 - coppie iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli che, al 31 dicembre 2016, non hanno compiuto i 35 anni di età e che risultano anagraficamente conviventi dal 1° gennaio 2013 in poi;
- 13) **Precisare**, inoltre, che l'omissione ovvero infedeltà delle dichiarazioni di cui ai punti 8 e 11 della parte dispositiva comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- 14) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)



VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. GRIMALDI)

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZA
(dott. S. PALMA)

Letto confermato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE

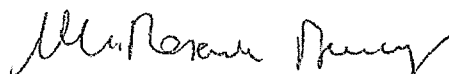
IL SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 08/03/2017, AVENTE AD
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta
Municipale propria (I.MU.) da applicarsi per l'anno 2017, nonché della detrazione spettante per
l'abitazione principale e le relative pertinenze.**

Il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI), esprime, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Addì.....

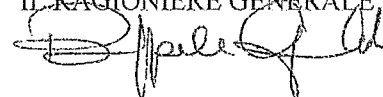
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Pervenuta in Ragioneria Generale il - 8 MAR. 2017 Prot. 11/150
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....,
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote da applicarsi per l'anno 2017 con riferimento all'Imposta Municipale propria (IMU) nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze, disponendone, inoltre, come per legge, il successivo invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC.

Il Ragioniere Generale ha espresso parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in senso *“favorevole”*.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *“la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico- finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.”*. Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Si richiamano:

- Il comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2017.
- l'articolo 1 della L. 147/2013, in cui si dispone quanto segue:
 - *comma 639: “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;
 - *comma 640: “Il comune [...] può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.[...]*

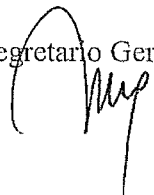
- 10
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), che a decorrere dall'anno 2016 ha, tra l'altro, ridotto la base imponibile del 50%, per le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e a determinate condizioni.
 - Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 214/2011 che prevede la possibilità per i comuni di deliberare, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), un'aliquota ridotta per gli immobili locati.
 - l'art. 243bis del TUEL 267/2000, il cui comma 8, dispone *"Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; [...] g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio"*.

Si ricorda che, ai sensi del comma 13bis dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 e del comma 688 dell'art.1 della legge 147/2013, la prevista pubblicazione sul sito del MEF, nella indicata tempistica, è condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

Si ricorda, altresì, che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto. In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del provvedimento.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

 23.3.17

**VISTO:
Il Sindaco**

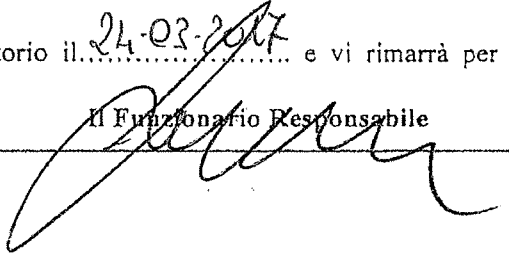
11

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 144 del 23-03-2017 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine , separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24-03-2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile



Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio
Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data n°

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): *Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.*

(2): *La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*

